

La sicurezza sul lavoro nell'ambiente “scuola”: formazione generale

Prof. Fausto Costi

Presentazione del corso

- Formazione generale dei lavoratori
- Durata: 4 ORE
- Parte in presenza con utilizzo di manuali
- Supporto di tutor
- Test periodici
- Importanza FAD

Presentazione del corso

Argomenti trattati:

- Quadro normativo attuale
- Concetti di rischio, danno e probabilità
- Organizzazione della prevenzione
- Diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali
- Organi di vigilanza e controllo e assistenza

Quadro normativo

Quadro normativo anni 50

- DPR n. 547/55: della prevenzione degli infortuni sul lavoro
- DPR n. 303/56: norme generali per l'igiene del lavoro

Quadro normativo

Quadro normativo anni 90

- Direttiva CEE n. 89/392
- D.Lgs. n. 626/94: attuazione delle direttive CEE
- D.Lgs. n. 758/94: modifica della disciplina sanzionatorie

Quadro normativo

Quadro normativo specifico per le scuole e aggiornato

- DM n. 382/98: regolamento applicativo della sicurezza nelle scuole
- CM n. 119/99: indicazioni applicative del D.Lgs. n. 626/94

Quadro normativo attuale

- Nel 2008 il Testo Unico sulla sicurezza, Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile ha recepito la gran parte di normativa del settore e costituisce, pertanto, il principale testo di riferimento per la materia, integrato da un ulteriore D.Lgs. n.106 del 2009.
- In attesa comunque del regolamento applicativo per l'ambito scolastico.

Quadro normativo attuale

Nuove norme e regolamenti

Le altre principali normative di riferimento sono:

- DM n. 10/03/1998: criteri generali di sicurezza antincendio
- DM n. 388/2003: Regolamento recante disposizioni sul pronto soccorso
- DM n. 37/2008: Sicurezza degli impianti all'interno degli edifici
- D.Lgs. n. 151/2001: testo unico in materia di tutela e sostegno della maternità

Composizione del Testo Unico sulla Sicurezza

Il D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008, integrato dal D.Lgs. n. 106 del 3 agosto 2009, 13 Titoli, 306 Articoli, 51 Allegati.

Composizione del Testo Unico sulla Sicurezza

Prima parte

- Titolo I - Principi comuni
- Titolo II - Luoghi di lavoro
- Titolo III - Uso delle attrezzature e dei dispositivi di protezione individuale
- Titolo IV - Cantieri temporanei o mobili
- Titolo V - Segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro
- Titolo VI - Movimentazione manuale dei carichi
- Titolo VII - Attrezzature munite di videoterminali
- Titolo VIII - Agenti fisici
- Titolo IX - Sostanze pericolose
- Titolo X - Esposizione ad agenti biologici
- Titolo XI - Protezione da atmosfere esplosive
- Titolo XII - Disposizioni in materia penale e di procedura penale
- Titolo XIII - Norme transitorie e finali

Composizione del Testo Unico sulla Sicurezza

Campo applicativo

Il decreto legislativo si applica:

- a tutti i settori di attività, privati e pubblici, e a tutte le tipologie di rischio;
- a qualsiasi tipologia di azienda, lavoratore autonomo, aziende di volontariato.

Le scuole sono sottoposte a un regime specifico, date le loro tipologie.

Composizione del Testo Unico sulla Sicurezza

Tipologie dei lavoratori

Il D.Lgs. n. 81/2008 si applica a tutti i lavoratori e lavoratrici, subordinati e autonomi, nonché ai soggetti ad essi equiparati (fermo restando quanto previsto dall'articolo 3 del decreto stesso).

- Lavoratori somministrati
- Lavoratori distaccati
- Lavoratori a progetto
- Collaboratori coordinati e continuativi
- Lavoratori con prestazioni occasionali di tipo accessorio
- Lavoratori a domicilio
- Lavoratori in telelavoro
- Lavoratori autonomi

Rischio, pericolo e prevenzione

Definizioni del D.Lgs. n. 81/08

- **Pericolo:** la proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di causare danni.
- **Danno:** una qualunque alterazione transitoria o permanente dell'organismo, di una sua parte o di una sua funzione.

Esempio: trauma, infezione malattia

...segue

Rischio, pericolo e prevenzione

- **Rischio**: la probabilità che sia raggiunto il limite potenziale di danno nelle condizioni di impiego, ovvero di esposizione, di un dato fattore.
- **Rischio residuo**: il livello di rischio esistente una volta attuati gli interventi di prevenzione e protezione individuati nella valutazione dei rischi.

Rischio, pericolo e prevenzione

Modalità di stima del rischio

- Chi stima il rischio?

Il Dirigente Scolastico.

- Come si stima il rischio?

Si opera con due scale semiquantitative di valori, il primo dei quali legato alla probabilità che un evento possa accadere.

Rischio, pericolo e prevenzione

Indicatori di livello di probabilità

P	Livello di probabilità	Criterio di Valutazione
4	Altamente probabile	<ul style="list-style-type: none">-Esiste una correlazione diretta tra la mancanza rilevata ed il verificarsi del danno ipotizzato per i lavoratori-Si sono già verificati danni per la stessa azienda o in aziende simili o in situazioni operative simili- Il verificarsi del danno conseguente la mancanza rilevata non susciterebbe alcuno stupore in azienda
3	Probabile	<ul style="list-style-type: none">- La mancanza rilevata può provocare un danno, anche se in modo automatico o diretto.- È noto qualche episodio di cui alla mancanza ha fatto seguire il danno.- Il verificarsi del danno ipotizzato susciterebbe una moderata sorpresa in azienda.
2	Poco probabile	<ul style="list-style-type: none">- La mancanza rilevata può provocare un danno solo in circostanze sfortunate di eventi.- Sono noti solo rarissimi episodi già verificatisi.- Il verificarsi del danno ipotizzato susciterebbe grande sorpresa.
1	Improbabile	<ul style="list-style-type: none">- La mancanza rilevata può provocare un danno per la concomitanza di più eventi poco probabili indipendenti.- Non sono noti episodi già verificatisi.- Il verificarsi del danno susciterebbe incredulità

Rischio, pericolo e prevenzione

Indicatori di livello di danno

D	Livello del danno	Criterio di Valutazione
4	Gravissimo	- Infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti letali o di invalidità totale. - Esposizione cronica con effetti letali e/o totalmente invalidanti.
3	Grave	-Infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti di invalidità parziale. - Esposizione cronica con effetti irreversibili e/o parzialmente invalidanti.
2	Medio	- Infortunio o episodio di esposizione acuta con inabilità reversibile.- Esposizione cronica con effetti reversibili.
1	Lieve	- Infortunio o episodio di esposizione acuta con inabilità rapidamente reversibile. - Esposizione cronica con effetti rapidamente reversibili

Rischio, pericolo e prevenzione

Tabella di valutazione del tipo di rischio

		Probabilità				
		1	2	3	4	
danno	1	1	2	3	4	
	2	2	4	6	8	
	3	3	6	9	12	
	4	4	8	12	16	

	rischio basso		rischio medio		rischio alto		rischio altissimo
--	---------------	--	---------------	--	--------------	--	-------------------

Rischio, pericolo e prevenzione

Criteri di programmazione degli interventi da un determinato rischio

R	Programmazione degli interventi
R > 8	Azioni correttive necessarie da programmare con urgenza
4 ≤ R ≤ 8	Azioni correttive e/o migliorative necessarie da programmare nel breve termine
2 ≤ R ≤ 3	Azioni correttive e/o migliorative necessarie da programmare nel medio termine
R = 1	Eventuali misure da considerare in sede di riesame della valutazione

Rischio, pericolo e prevenzione

Misure di interventi da un determinato livello di rischio

Livello di rischio	Misure
Rischio altissimo	<ul style="list-style-type: none">- Attuare misure immediate di prevenzione e protezione dai rischi (nell'impossibilità: bloccare temporaneamente il processo produttivo).- Identificare misure di miglioramento nel breve periodo ai fini della riduzione del livello di rischio
Rischio alto	<ul style="list-style-type: none">- Attuare misure immediate di prevenzione e protezione dai rischi.- Identificare misure di miglioramento ai fini della riduzione del livello di rischio.
Rischio medio	<p><i>Nel caso di rischio con D (pari a 1 o 2) basso:</i></p> <ul style="list-style-type: none">- Prendere in considerazione misure di miglioramento ai fini della riduzione del livello di rischio. <p><i>Nel caso di rischio che presenti D elevato (pari a 3 o 4):</i></p> <ul style="list-style-type: none">- Attuare misure immediate di protezione dai rischi.- Prendere in considerazione misure di miglioramento ai fini della riduzione del livello di rischio.
Rischio basso	Non sono strettamente necessarie misure di prevenzione e protezione (quelle in atto si possono ritenere sufficienti)

Rischio, pericolo e prevenzione

Esempi di valutazione:

- Se devo considerare il rischio relativo alla viabilità interna a un recinto aziendale, devo mettere in relazione come l'attraversamento pedonale sia condizionato dal numero di mezzi che circolano su quella strada, rispetto alla velocità di spostamento degli operatori.
- La relazione tra l'alta velocità di attraversamento e un basso passaggio di mezzi dà come risultato di valutazione un rischio basso.
- Al contrario la bassa velocità di attraversamento rispetto a un alto passaggio di mezzi dà come risultato di valutazione un rischio elevato.

Rischio, pericolo e prevenzione

La valutazione del rischio incendio all'interno delle scuole è determinata da una molteplicità di parametri:

- La probabilità P che l'incendio possa succedere, se l'ambiente è adeguato, è bassa.
- La gravità del danno D , è legata al numero di persone presenti all'interno dell'edificio.

Rischio, pericolo e prevenzione

Per scuole **fino a 100 presenze** (magnitudo del danno) il rischio è classificato come **basso**.

Per scuole **fino a 1000 presenze** (magnitudo del danno) il rischio è classificato come **medio**.

Oltre **1000 presenze** (magnitudo del danno) presenti il rischio classificato come **alto**.

Rischio, pericolo e prevenzione

Documento di valutazione dei rischi

Valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell'organizzazione, finalizzata ad individuare le misure di prevenzione e protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento dei livelli di salute e sicurezza.

Rischio, pericolo e prevenzione

Documento di valutazione dei rischi

Il documento deve avere data certa e contenere:

- a) relazione su tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori specificando i criteri utilizzati per la valutazione degli stessi;
- b) misure di prevenzione e protezione attuate e DPI adottati;
- c) programma delle misure per garantire il miglioramento della sicurezza.

Significato di incidente, infortunio e mancato infortunio, malattia professionale

- **INCIDENTE**

Evento non voluto, potenzialmente in grado di provocare danni a cose o a persone. Per incidenti si intendono gli eventi che possono determinare un infortunio, che non necessariamente si è verificato.

- **INFORTUNIO**

Evento dannoso alla persona che si manifesta in modo rapido e violento in occasione del lavoro e pregiudica la capacità lavorativa del soggetto interessato.

Significato di incidente, infortunio e mancato infortunio, malattia professionale

- **INFORTUNIO MANCATO**

Evento che ha prodotto danni solo materiali. È detto anche evento sentinella perché un numero elevato di incidenti caratterizza una situazione a forte rischio d'infortunio.

- **MALATTIA PROFESSIONALE**

Evento dannoso alla persona che si manifesta in modo lento, graduale e progressivo, in occasione del lavoro.

Significato di prevenzione e protezione

- **PREVENZIONE**

Complesso di disposizioni o misure per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e dell'integrità dell'ambiente esterno.

Può essere:

- Primaria: eliminazione/contenimento dei fattori di rischio per malattia o infortunio.
- Secondaria: diagnosi precoce dei danni alla salute, prima che si manifestino.
- Terziaria: misura per impedire che un danno, già presente, possa aggravarsi.

Significato di prevenzione e protezione

Esempi di prevenzione

Le misure di prevenzione sono di tipo strutturale o organizzativo, come:

- le attività di informazione e formazione e addestramento
- la costruzione degli ambienti in modo adeguato
- la costruzione delle macchine in modo sicuro
- gli impianti secondo le norme di legge
- l'abbattimento delle situazioni di pericolo che possono creare un'eventuale danno
- la gestione operativa delle procedure di sicurezza impartite all'interno degli ambienti di lavoro
- il piano di emergenza

Significato di prevenzione e protezione

- **PROTEZIONE**

Insieme di misure e dispositivi, collettivi o individuali, idonei a ridurre l'esposizione al rischio.

Dispositivi antincendio come protezione attiva o passiva.

Organizzazione della prevenzione aziendale

Le figure operative all'interno degli ambienti di lavoro

- Datore di lavoro
- Dirigente
- Preposto
- Medico Competente
- Responsabile dei servizi di prevenzione protezione
- Lavoratore
- Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (anche territoriali)
- Servizio di prevenzione e Protezione
- Squadre di emergenza, prevenzione incendi e primo soccorso

Organizzazione della prevenzione aziendale

Il principio di effettività

Art. 299 - Esercizio di fatto di poteri direttivi

“Le posizioni di garanzia... gravano altresì su colui il quale, pur sprovvisto di regolare investitura, eserciti in concreto i poteri giuridici riferiti a ciascuno dei soggetti ivi definiti”.

Organizzazione della prevenzione aziendale

Datore di lavoro

- Il titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che ha la responsabilità dell'organizzazione o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa.
- Nelle pubbliche amministrazioni [...] per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ed è dotato di poteri autonomi decisionali e di spesa.

Organizzazione della prevenzione aziendale

Dirigente

- Persona che sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.

Organizzazione della prevenzione aziendale

Preposto

- Persona che nei limiti dei poteri gerarchici e funzionali adeguati all'incarico sovrintende all'attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione.
- Sono preposti i responsabili dei laboratori e di plesso.

Organizzazione della prevenzione aziendale

Lavoratore

- Persona che svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari.
- Gli studenti, TIROCINANTI, STAGISTI sono equiparati a lavoratori nell'ambito delle attività laboratoriali finalizzate all'apprendimento professionale, non nelle palestre (pur se assicurati dall'INAIL).

Organizzazione della prevenzione aziendale

Servizio di prevenzione e protezione dei rischi (SPP)

- Insieme di persone, sistemi e mezzi, finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori.
I componenti sono gli Addetti SPP.

Organizzazione della prevenzione aziendale

Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP)

- Persona interna/esterna designata dal datore di lavoro in possesso delle capacità e dei requisiti professionali adeguati (art. 32) che ha il compito di coordinare il SPP dai rischi.

Organizzazione della prevenzione aziendale

Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (anche territoriali)

Persona che rappresenta i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro.

Viene individuato tra le RSU.

Qualora non possa essere individuato, la RSU designa altro soggetto disponibile tra i lavoratori della scuola.

Organizzazione della prevenzione aziendale

Attribuzione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

- È consultato in ordine alla valutazione dei rischi
- È consultato sulla nomina degli addetti primo soccorso e antincendio
- È consultato in merito all'organizzazione della formazione
- Riceve una formazione adeguata
- Collabora con il Responsabile del SPP
- Partecipa alla riunione periodica
- Analizza documentazione sulla valutazione dei rischi e sulle misure

Organizzazione della prevenzione aziendale

Squadre di emergenza, prevenzione incendi e primo soccorso

- Il datore di lavoro o il dirigente deve designare i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione e lotta antincendio, di evacuazione in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e di gestione dell'emergenza.
- I lavoratori non possono, se non per giustificato motivo, rifiutare la designazione.
- Devono essere formati, essere in numero sufficiente e disporre di attrezzature adeguate.

Diritti e doveri dei vari soggetti aziendali

OBBLIGHI

Il **datore di lavoro** non può delegare le seguenti attività:

- la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento di valutazione dei rischi;
- la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi.

Diritti e doveri dei vari soggetti aziendali

Il datore di lavoro e i dirigenti, devono:

- nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal D.Lgs. n. 81/08.

Diritti e doveri dei vari soggetti aziendali

Medico Competente

Medico in possesso di specifici titoli e requisiti formativi e professionali, che collabora con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti previsti dalle norme.

Diritti e doveri dei vari soggetti aziendali

Sorveglianza sanitaria

- Sorveglianza sanitaria: insieme degli atti medici finalizzati alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all'ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa.

Diritti e doveri dei vari soggetti aziendali

OBBLIGHI

- Designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza.

Il datore di lavoro e i dirigenti, devono:

- nell'affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;
- fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito l'R.S.P.P e il medico competente, ove presente.

Diritti e doveri dei vari soggetti aziendali

I preposti devono:

- sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei lavoratori degli obblighi di legge, delle disposizioni aziendali in tema di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti;
- verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;

...segue

Diritti e doveri dei vari soggetti aziendali

- astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;
- segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le defezioni dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;
- frequentare appositi corsi di formazione.

Diritti e doveri dei vari soggetti aziendali

Obblighi del Responsabile dei servizi di prevenzione e protezione:

- elaborare le procedure di sicurezza per le attività aziendali;
- partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e di sicurezza nonché alla riunione periodica;
- fornire ai lavoratori le informazioni previste dall'art. 36.

Diritti e doveri dei vari soggetti aziendali

Obblighi dei lavoratori:

- Contribuire all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro, tra i quali la formazione;
- osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, da dirigenti e preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
- utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e i dispositivi di sicurezza;
- non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;

...segue

Diritti e doveri dei vari soggetti aziendali

- segnalare immediatamente ogni situazione di rischio, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
- non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
- partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;
- sottoporsi ai controllo sanitari previsti dalle norme o comunque disposti dal medico competente.

Diritti e doveri dei vari soggetti aziendali

Tutele dei lavoratori

- Utilizzo di attrezzature di lavoro idonee e rispondenti ai requisiti della legislazione vigente
- Utilizzo dei dispositivi di protezione individuale idonei e a norma
- Esposizione di una tessera di riconoscimento con caratteristiche predefinite

Diritti e doveri dei vari soggetti aziendali

Obblighi del medico competente

- Partecipa alla valutazione dei rischi
- Effettua la sorveglianza sanitaria
- Predisponde le misure di tutela della salute
- Si occupa di formazione ed informazione (per la parte di competenza)
- Organizza il servizio di pronto soccorso

Diritti e doveri dei vari soggetti aziendali

Cartella sanitaria

- Il medico competente istituisce, aggiorna e custodisce una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria.
- Tale cartella è conservata con salvaguardia del segreto professionale.

Diritti e doveri dei vari soggetti aziendali

Visita medica

La visita medica può essere:

- preventiva
- periodica
- su richiesta del lavoratore
- in occasione del cambio mansione
- alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti
- alla ripresa del lavoro dopo assenza maggiore di 60 gg per motivi di salute

Diritti e doveri dei vari soggetti aziendali

Giudizio di idoneità

Può essere di:

- Idoneità
- Idoneità parziale, temporanea o permanente
- Inidoneità temporanea
- Inidoneità permanente

Sanzioni per i vari soggetti aziendali

Sanzioni per dirigenti

- **Mancata valutazione dei rischi o assenza di data certa:**
 - arresto da 4 a 8 mesi e sanzione da 5.000 a 15.000 euro per datore di lavoro.

- **Mancata designazione del RSPP:**
 - arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro per il datore di lavoro.

Sanzioni per i vari soggetti aziendali

- **Mancata designazione degli addetti alle emergenze:**
 - arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 750 a 4000 euro per il datore di lavoro – dirigente.

- **Mancata organizzazione della gestione delle emergenze:**
 - arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.200 a 5.200 euro per il datore di lavoro – dirigente.

Sanzioni per i vari soggetti aziendali

Sanzioni per preposti

- Arresto fino a 3 mesi o ammenda da 400 a 1200 euro in caso di:
 - Mancato controllo, mancata richiesta di osservanza, mancata segnalazione al datore di lavoro o dirigente.
 - Richiesta, salvo eccezioni debitamente motivate, ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione in cui persiste un pericolo grave ed immediato.

...segue

Sanzioni per i vari soggetti aziendali

- Arresto fino a un mese o ammenda da 200 a 800 euro in caso di:
 - Mancata frequenza di appositi corsi di formazione.
 - Mancata verifica affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico.
 - Mancata informazione tempestiva per i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione.

Sanzioni per i vari soggetti aziendali

Sanzioni per i lavoratori

- Arresto fino a un mese o ammenda da 200 a 600 euro in caso di:
 - non osservanza delle disposizioni ed istruzioni impartite dal datore di lavoro;
 - utilizzo in modo inappropriate dei dispositivi di protezione;
 - mancata tempestiva segnalazione sulle condizioni di pericolo di cui vengono a conoscenza;
 - non partecipazione ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;
 - mancata sottoposizione ai controlli sanitari previsti;
 - rifiuto della designazione per la gestione delle emergenze.

Organi di vigilanza, controllo, assistenza

In materia di tutela di salute negli ambienti di lavoro, gli organi di vigilanza principalmente deputati ad intervenire sono:

- ASL
- Servizio Prevenzione Igiene Sicurezza Ambienti di Lavoro
- Vigili del fuoco
- Direzione provinciale del lavoro

Organi di vigilanza, controllo, assistenza

ASL

- Le ispezioni possono essere attivate da una segnalazione o da una denuncia d'infortunio o malattia professionale, ma possono anche far parte del programma operativo di vigilanza stabilito in cooperazione con le regioni.
- Le ASL possono adottare provvedimenti di sospensione dell'attività imprenditoriale se riscontrano gravi e ripetute violazioni in materia di salute e sicurezza.
- Le ASL controllano l'attività di sorveglianza sanitaria svolta dai medici competenti ed esaminano i ricorsi contro i giudizi di idoneità specifica alla mansione formulati dal Medico Competente.

Organi di vigilanza, controllo, assistenza

- Sono anche l'organo tecnico deputato ad emettere per conto del Comune di appartenenza autorizzazioni, pareri e/o nulla osta, previsti da leggi e relativi all'igiene e sicurezza del lavoro.
- E' un servizio offerto dalla ULSS ed è pertanto locale.
- Verifica lo stato di attuazione delle norme di prevenzione.
- Accerta le cause e le responsabilità nei casi di infortunio e malattia professionali ed accertare le violazioni di norme di sicurezza e di igiene del lavoro.
- Rilascia autorizzazioni, vidima il registro di infortunio.
- Valuta i requisiti di igienicità e salubrità dei nuovi insediamenti produttivi.

Organi di vigilanza, controllo, assistenza

Vigili del fuoco

- Per le norme in materia di prevenzione incendi, l'organo di vigilanza competente è il Comando provinciale dei Vigili del fuoco.
- Verificano l'attuazione delle norme che si prefiggono di prevenire l'insorgere di incendi e la formazione e l'innesto di miscele esplosive.
- Nei casi previsti emettono il Certificato di Prevenzione Incendi (CPI) o verificano la SCIA, con attività di ispezione.
- Si occupano anche di organizzare i corsi di formazione obbligatoria per alcune tipologie di rischio (oltre alla prevenzione incendi, ad es. anche la manipolazione di gas tossici).

Organi di vigilanza, controllo, assistenza

Direzione provinciale del lavoro

Le attività della direzione Provinciale del lavoro sono:

- Ricevere le richieste d'intervento dei lavoratori nei confronti di qualunque situazione pregiudizievole.
- Gestisce gli affari legali e svolge le attività relative ai contenziosi sul posto di lavoro.
- Garantisce la vigilanza tecnica che comprende principalmente le attività di verifica e controllo per garantire la sicurezza sul lavoro.

Organi di vigilanza, controllo, assistenza

INAIL

Ha lo scopo di:

- Tutelare le vittime degli infortuni sul lavoro.
- Ridurre il fenomeno infortunistico.
- Assicurare i lavoratori che svolgono attività a rischio.
- Garantire il reinserimento nella vita lavorativa degli infortunati sul lavoro.

Organi di vigilanza, controllo, assistenza

Vigili urbani/Carabinieri dipartimento tutela del lavoro (e NAS)

- Collaborano con le ASL per la sicurezza sul lavoro.
- Raccolgono denunce e dichiarazioni dei lavoratori o dei medici del primo soccorso a seguito di un evento traumatico.